

DIRETTIVA 95/40/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1995

recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/4/CE della Commissione⁽²⁾ e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma,

vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e in particolare l'articolo 2,

considerando che a norma della direttiva 92/76/CEE talune zone nella Comunità sono state riconosciute come « zone protette » in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 1° luglio 1995;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Grecia, dall'Italia e dalla Francia, non sembra più opportuno mantenere le « zone protette » riconosciute in detti paesi per quanto concerne, per la Grecia, *Ips sexdentatus* Boerner, per l'Italia, *Anthonomus grandis* (Boh.) e *Glomerella gossypii* Edgerton e, per la Francia, *Cephalcia lariciphila* (Klug.) e *Gilpinia hercyniae* (Hartig), poiché tali organismi risultano presenti in alcune località;

considerando altresì che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Francia e dal Portogallo, è opportuno modificare l'estensione delle « zone protette » riconosciute in tali paesi per quanto concerne, per la Francia, *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. e al. e, per il Portogallo, *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni europee), poiché tali organismi sembrano ora essere presenti in talune parti delle pertinenti « zone protette »; che è altresì opportuno modificare l'estensione delle zone protette riconosciute per quanto concerne, per il Regno Unito, *Cephalcia lariciphila* (Klug.), *Dendroctonus micans* Kugel., *Gilpinia hercyniae* (Hartig), *Gremmeniella abietina* (Lag.) Morelet, *Hypoxyton mammatum* (Wahl.) J. Miller e *Pissodes* spp. (europee) e, per il Portogallo, *Dendroctonus micans* Kugel., *Ips amitinus* Eichhof, *Ips cembrae* Heer, *Ips dupli-*

catus Sahlberg e *Ips typographus* Heer, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospiti dei suddetti organismi;

considerando che, secondo recenti informazioni comunicate dalla Svezia e dalla Finlandia, è opportuno estendere la superficie della zona protetta riconosciuta per la Svezia relativamente a *Leptinotarsa decemlineata* Say e riconoscere una zona protetta per la Finlandia relativamente a *Leptinotarsa decemlineata* Say;

considerando inoltre che il riconoscimento di « zone protette » aveva carattere provvisorio finché i risultati di appropriate indagini effettuate sotto il controllo di esperti della Commissione avessero confermato che uno o più degli organismi nocivi per i quali le zone erano state riconosciute come zone protette non erano endemici o stabiliti in dette zone, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 77/93/CEE;

considerando che per talune zone protette vi sono stati altri sviluppi in relazione agli organismi nocivi considerati, in seguito ai quali sono state effettuate indagini ad hoc; che è pertanto opportuno estendere il riconoscimento provvisorio per un altro periodo onde poter raccogliere informazioni sull'evoluzione in atto che saranno valutate dai suddetti esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

Le zone della Comunità elencate in allegato sono riconosciute come « zone protette » di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma della direttiva 77/93/CEE, nei confronti degli organismi nocivi indicati accanto ai loro nomi nell'allegato; per quanto concerne i punti (a) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, e 17, (b) 1, 2 e 3, (c) 1, 2, 3, 4, e 5, e (d) 1, 3, e 4, le suddette zone sono riconosciute per un periodo che scade il 1° aprile 1996.

Per quanto concerne l'Austria, la Finlandia e la Svezia, tali zone sono riconosciute fino al 31 dicembre 1996. »

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(2) GU n. L 44 del 28. 2. 1995, pag. 56.

(3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.